



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 315/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ CANALE 10 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 10-LCN 13”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 1/2018 - PROC. 78/18/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.”;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0138153, del 25 settembre 2018, il CO.RE.COM. Toscana ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all’istruttoria svolta nei confronti della società Canale 10 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale 10-LCN 13*”. Dalla documentazione istruttoria si evince, tra l’altro, che con atto cont. n. 1, del 27 luglio 2018, notificato in pari data, il CO.RE.COM. ha accertato e contestato la violazione delle disposizioni normative di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS da parte della società Canale 10 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale 10-LCN 13*”, per non aver consegnato, come richiesto dal CO.RE.COM. (PEC del 21 giugno 2018 - Prot. CO.RE.COM. 13247), copia di tutte le trasmissioni del programma “*Il cerca salute*” e delle pubblicità degli integratori “*Life 120*” mandate in onda tra il 15 maggio 2018 e il 15 giugno 2018.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 1/18 la società Canale 10 S.r.l., con nota prot. AG-GEN-2018-16028-A del 30 luglio 2018, ha inviato le proprie memorie giustificative nelle quali afferma, tra l’altro, di essere fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere nazionale e di non poter essere, pertanto, né titolare né editore dell’emittente “*Canale 10-LCN 13*” essendo questa di ambito locale. Ciò risulterebbe peraltro, secondo la società, dai registri del Mise e dal R.O.C.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Toscana, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0138153 del 25 settembre 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Canale 10 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale 10-LCN 13*” per la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Toscana. Da controlli effettuati presso il R.O.C., infatti, la società Canale 10 S.r.l. non risulta essere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fornitore del servizio di media audiovisivo “*Canale 10-LCN 13*”, conseguendone che la violazione contestata non può essere ascritta a detta società.

Non sussistono, pertanto, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società Canale 10 S.r.l., con sede legale in Via Coletta, n. 22, 04100 Latina (LT), per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Canale 10 S.r.l. per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi